

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2015, n. 168

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (15G00185)

Vigente al: 1-12-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2014, n. 195;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Considerato che il Comitato centrale metrico e' stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto

del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera q) dell'articolo 1, comma 1, e' sostituita dalla seguente:

«q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita da un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;»;

b) la lettera d) dell'articolo 23, comma 1, e' sostituita dalla seguente:

«d) gli oggetti usati, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto, pervenuti in possesso delle aziende commerciali successivamente all'entrata in vigore dello stesso, possono essere nuovamente posti in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, nel caso in cui le aziende sono in grado di documentare le modalita' lecite del relativo acquisto e gli oggetti ai fini della vendita sono accompagnati da fattura in cui il venditore indica, sotto la propria responsabilita', la descrizione dell'oggetto e il titolo del metallo prezioso;»;

c) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:

«Art. 33. - 1. I produttori che intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, li depositano preventivamente, su supporto cartaceo o informatico, presso la competente camera di commercio.

2. I produttori hanno, altresì, la facolta' di apporre, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto e delle modalita' di cui al comma 1, marchi collettivi o, su richiesta e per conto di committenti, l'indicazione del nominativo dei medesimi, della loro ragione sociale o apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti.

3. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto e' accertato dagli organi incaricati dei controlli di cui all'articolo 20 del decreto.»;

d) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente:

«Art. 34. - 1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto e' costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui e' un cartiglio riportante la sigla della provincia.

2. Il marchio di cui al comma 1 e' realizzato in una serie di quattro diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'Allegato VII.

3. Il marchio di cui al comma 1 puo' essere apposto anche con tecnologia laser.

4. Il marchio di cui al comma 1 e' apposto sugli oggetti in metalli preziosi che, gia' muniti dell'indicazione del titolo legale e del marchio di identificazione, risultano, attraverso l'analisi, conformi ai requisiti di cui all'Allegato XI.

5. Per ottenere l'apposizione del marchio di cui al comma 1 gli interessati si rivolgono alla camera di commercio competente, la quale si avvale per le analisi di un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe in conformita' alla norma UNI CEI EN

ISO/IEC 17025 da un organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. I laboratori accreditati possono appartenere anche alla stessa camera competente, o a un'altra camera di commercio, o a un'azienda speciale di una delle suddette camere.

6. Al fine di avvalersi del saggio facoltativo e di ottenere l'apposizione del relativo marchio, gli interessati dichiarano di conoscere ed applicare i requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, nonché di accettare l'eventuale danneggiamento di uno o più oggetti tra quelli presentati che può derivare dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento.

7. A richiesta del presentatore, in sostituzione dell'apposizione sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, la Camera di commercio può, in caso di esito positivo delle analisi, rilasciare un certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, che è posto, insieme agli oggetti cui si riferisce, all'interno di un involucro sigillato, a cura del laboratorio che ha effettuato le analisi. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione.

8. Nel caso in cui dall'analisi gli oggetti, per cui è stato richiesto il saggio facoltativo, risultano non conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, gli stessi sono resi all'interessato e possono essere posti in vendita solo dopo che sono stati adeguati a quanto prescritto dalle norme del decreto e del presente regolamento.»;

e) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - 1. Nel caso di apposizione, ai sensi dell'articolo 34, su tutti gli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, gli interessati possono inoltre richiedere l'apposizione di marchi e indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.

2. I marchi o indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposti anche con tecnologia laser.

3. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto può, altresì, essere apposto sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui all'articolo 34, comma 5, provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio.

4. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 3 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione.

5. Le spese per il saggio e per l'applicazione sulle materie prime e sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto e dei marchi e indicazioni di cui al comma 1, sono a carico del richiedente.

6. Ai soli fini dell'applicazione del marchio facoltativo di cui all'articolo 34, il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati è riportato nell'Allegato XII, che disciplina le linee guida per il campionamento.»;

f) l'Allegato VII è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento che ne costituisce parte integrante;

g) dopo l'Allegato X è inserito, contraddistinto come Allegato XI, l'Allegato B al presente regolamento che ne costituisce parte integrante;

h) dopo l'Allegato XI è inserito, contraddistinto come Allegato

XII, l'Allegato C al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3623

Allegato A
(articolo 1, comma 1, lettera f))

«Allegato VII
(articolo 34, comma 2)

Marchio per il saggio facoltativo

Parte di provvedimento in formato grafico

(*)

(**)

	Diametro della circonferenza in mm
1 ^a grandezza	1,0
2 ^a grandezza	1,6
3 ^a grandezza	3,2
4 ^a grandezza	6,0

La 1^a grandezza e' utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio per il saggio facoltativo con la tecnologia laser.

(*) Il cartiglio sotto il profilo della testa dell'Italia turrita riporta la sigla della provincia.

(**) L'immagine qui riportata e' a titolo esemplificativo e, pertanto, nell'impronta reale potranno esservi alcune differenze.».

Allegato B

(articolo 1, comma 1, lettera g))

«Allegato XI

(articolo 34, comma 4)

Requisiti tecnici per l'applicazione del marchio del saggio facoltativo

1. Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione del marchio di cui all'articolo 34 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 25, si utilizzano, oltre quelle di cui all'articolo 1, le seguenti definizioni:

1.1 Oggetto in metallo prezioso

Per oggetto in metallo prezioso s'intende qualsiasi articolo di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto costituito, in tutto o in parte, da metalli preziosi o loro leghe. Con "in parte" s'intende che un oggetto in metallo prezioso puo' contenere, per ragioni tecniche o ornamentali, (i) parti non metalliche (ii) parti in metallo comune. Un oggetto in metallo prezioso, che contiene, per ragioni ornamentali, parti in metallo comune, e' indicato come "oggetto multi metallo".

1.2 Rivestimento/placcatura

Per rivestimento o placcatura s'intende uno o piu' strati di:

- (i) metallo prezioso (o lega di metallo prezioso);
- (ii) metallo comune (o lega di metallo comune);
- (iii) sostanza non metallica;

applicati sulla totalita' o su parte di un oggetto in metallo prezioso, ad esempio attraverso processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico.

1.3 Metalli comuni

Per metalli comuni s'intendono tutti i metalli ad eccezione del platino, dell'oro, del palladio e dell'argento.

1.4 Oggetti multimetallo

Un oggetto "multimetallo" e' un oggetto composto da:

1) un metallo prezioso a titolo legale:

- a) con uno spessore non inferiore a 500 micrometri;
- b) una superficie sufficientemente estesa da consentire l'applicazione di un marchio;

e

2) metalli non preziosi che siano:

- a) visibili;
- b) distinguibili per colore (ad es. ne' rivestiti, ne' trattati per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso);
- c) non utilizzati per ragioni tecniche (ad es. non utilizzati per quelle funzioni meccaniche per le quali non posso essere utilizzati i metalli preziosi, sia per resistenza, sia per durata.);
- d) marchiati "METALLO" (o equivalente) in linea con i requisiti del presente Allegato.

2. Requisiti tecnici

2.1 Il marchio del saggio facoltativo non puo' essere apposto su:

- a) oggetti costituiti di leghe aventi un titolo inferiore a 850 millesimi per il platino, 375 millesimi per l'oro, 500 millesimi per il palladio e 800 millesimi per l'argento;
- b) qualsiasi oggetto destinato a usi medici, dentistici, veterinari, scientifici o tecnici;
- c) monete aventi corso legale;
- d) parti o semi-lavorati incompleti (ad es. parti metalliche o strati superficiali);
- e) materie prime quali barre, lastre, fili e tubi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, commi 3 e 4;
- f) oggetti in metallo comune rivestiti con metallo prezioso.

2.2 Tolleranze

Non sono ammesse tolleranze negative rispetto al titolo legale indicato sull'oggetto.

2.3 Uso di saldature

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, le saldature possono essere utilizzate solo al fine di unire e, in via di principio, devono essere allo stesso titolo dell'oggetto.

Sono consentite le seguenti eccezioni:

2.3.1 Filo: Nel filo riempito di saldatura, in cui venga usata una saldatura a titolo inferiore, il filo, nel suo complesso, deve essere ad un titolo consentito.

2.3.2 Metallo prezioso: Se si utilizza una saldatura a titolo inferiore, l'oggetto, nel suo complesso, deve essere ad un titolo consentito, con le seguenti eccezioni:

ORO

negli oggetti in lega d'oro con un titolo pari o superiore a 916 millesimi possono essere utilizzate saldature in oro con un titolo minimo di 750 millesimi;

nel caso di oggetti in filigrana e di casse d'orologio a titolo 750 millesimi, la saldatura deve contenere non meno di 740 millesimi di oro. Nel caso di oggetti in oro bianco a titolo 750 millesimi, la saldatura deve contenere non meno di 585 millesimi d'oro;

ARGENTO

nel caso di oggetti in argento a titolo 925 millesimi, la saldatura deve essere a titolo non inferiore a 650 millesimi di argento;

nel caso di oggetti in argento a titolo 800 o 830 millesimi, la saldatura deve essere a titolo non inferiore a 550 millesimi di argento;

PLATINO

per unire parti di oggetti in platino, devono utilizzarsi saldature con un contenuto minimo totale di metalli preziosi pari a 800 millesimi;

PALLADIO

per unire parti di oggetti in palladio, devono utilizzarsi saldature con un contenuto minimo totale di metalli preziosi pari a 700 millesimi.

2.3.3 Metallo prezioso misto

La saldatura puo' essere quella permessa per il titolo piu' basso del metallo prezioso.

2.3.4 Metallo prezioso con metallo comune

Puo' essere utilizzata qualsiasi saldatura adatta, incluso il metallo comune.

2.3.5 Altri metodi di unione

Al posto delle saldature consentite possono utilizzarsi adesivi.

2.4 Uso di parti in metallo comune e di sostanze non metalliche

E' consentito l'uso di parti in metallo comune e di parti non metalliche negli oggetti in metallo prezioso per ragioni sia tecniche che ornamentali alle seguenti condizioni:

- a) le parti di metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente distinguibili dal metallo prezioso;
- b) non devono essere ne' rivestite ne' trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso;
- c) non devono essere utilizzate allo scopo di rinforzare, appesantire o riempire;
- d) devono recare impressa o incisa la parola "METALLO" o il nome del metallo comune utilizzato.

Dettagli ed eccezioni:

a) Sono consentite parti in metallo comune ad uso decorativo a condizione che la parte in metallo prezioso sia a titolo legale e che abbia uno spessore non inferiore a 500 micrometri ed una superficie sufficientemente estesa da consentire l'apposizione di un marchio.

La parte in metallo non prezioso deve essere sempre visibile. Deve essere chiaramente distinguibile per colore e non essere utilizzata per ragioni tecniche;

b) E' consentito l'utilizzo di parti in metallo comune per quelle funzioni meccaniche per le quali non possono essere utilizzati i metalli preziosi, sia per resistenza, sia per durata;

c) Dove non sia possibile stampare o incidere la parola "METALLO", la parte in metallo comune deve essere chiaramente distinguibile per colore dal metallo prezioso con l'eccezione dei movimenti di orologio;

d) Sostanze non metalliche non visibili sono consentite nei seguenti casi:

il riempimento della base con materiale non metallico e' ammesso per garantire una maggiore stabilita' (ad es. candelieri, vasi per fiori e oggetti simili in argento);

il riempimento dei manici con mastice (o materiale simile) e' permesso (ad es. posateria, posate da insalata, coltelli e forchette da scalco, servizi per manicure, servizi da toletta e oggetti simili).

2.5 Rivestimenti

Sono ammessi i seguenti rivestimenti:

- a) rivestimenti metallici, secondo la seguente tabella:

SU	CONSENTITO
platino	rodio, rutenio, platino
oro	rodio, rutenio, platino, oro
palladio	rodio, rutenio, platino, oro, palladio
argento	rodio, rutenio, platino, oro, palladio, argento

I rivestimenti di metalli preziosi devono come minimo essere ai seguenti titoli:

Oro: 375%
Argento: 800%
Platino: 850%
Palladio: 500%

Se la lega ed il rivestimento sono costituiti dallo stesso metallo prezioso, il titolo del rivestimento non puo' essere inferiore a quello della lega;

b) Trattamenti chimici o termici di lunga durata (ad es. argento solforato, Deposito Fisico di Vapore [PVD], Deposito Chimico di Vapore [CVD]).

La colorazione della superficie degli oggetti in metallo prezioso mediante trasformazione chimica della lega o dei suoi componenti puo' essere consentita qualora il titolo dell'oggetto non venga alterato dal processo;

c) Rivestimenti non metallici (ad es. smalto, niello).

3. Attivita' di controllo del Laboratorio - Generalita'

3.1 Il Laboratorio incaricato deve esaminare se gli oggetti in metalli preziosi presentatigli per essere marchiati con il marchio di cui all'articolo 34, soddisfino le condizioni di cui al presente Allegato.

3.2 Nel caso in cui il Laboratorio constati che un oggetto sia completo per quanto riguarda tutte le sue parti metalliche e che sia conforme a quanto previsto nel presente Allegato, deve, a richiesta, marciare l'oggetto con il marchio di cui all'articolo 34. Prima di apporre il marchio di cui all'articolo 34, il Laboratorio deve verificare che l'oggetto rechi il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

3.3 L'esame degli oggetti in metalli preziosi presentati per essere marchiati con il marchio di cui all'articolo 34 e' costituito dalle seguenti due fasi:

- a) valutazione dell'omogeneita' del lotto;
- b) determinazione del titolo della lega.

4. Metodi di analisi e di esame

4.1 Il Laboratorio, per valutare l'omogeneita' di un lotto, puo' utilizzare i seguenti metodi di esame:

- a) esame con la pietra di paragone;
- b) esame mediante spettroscopia a raggi X.

4.2 Il Laboratorio, per determinare il titolo degli oggetti in metalli preziosi, deve utilizzare uno dei metodi di analisi di cui all'Allegato II.

5. Campionamento

Il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati deve essere sufficiente a stabilire l'omogeneita' del lotto e verificare che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati nel lotto siano al richiesto titolo legale. Le linee guida per il campionamento sono riportate all'Allegato XII. Le modifiche alle linee guida sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

6. Marchiatura

6.1 Ogni qualvolta possibile, il marchio di cui all'articolo 34 deve essere apposto immediatamente vicino al marchio di identificazione e all'indicazione del titolo.

6.2 Oggetti costituiti da due o piu' leghe dello stesso metallo prezioso

Nel caso in cui un oggetto sia costituito da diverse leghe dello stesso metallo prezioso, l'indicazione del titolo deve essere quella corrispondente al titolo piu' basso presente nell'oggetto.

7. Rimando

Per quanto non espressamente previsto nel presente Allegato si applica quanto previsto nel Decreto e nel Regolamento.».

Allegato C

(articolo 1, comma 1, lettera h))

«Allegato XII
(articolo 35, comma 6)

Linee guida per il campionamento

1. Screening

1.1 Ispezione visiva per accertare che gli oggetti rechino il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

1.2 Ispezione visiva per rilevare ogni saldatura eccessiva o sottotitolo.

1.3 Ispezione visiva per rilevare parti in metallo comune o riempimenti non autorizzati.

1.4 Esame, con metodo chimico o altro metodo, per rilevare la presenza di placcature o altri rivestimenti e per determinarne la natura.

1.5 Isolamento di tutti gli oggetti dubbi da sottoporre a speciali esami.

1.6 Vi sono tre diversi livelli di screening determinati sulla base del livello di qualita' della conformita' degli oggetti rilevato durante l'anno in corso. Le informazioni devono essere conservate per almeno due anni. Il livello di screening e' determinato secondo la seguente formula:

$$QL = \left[1 - \frac{\Sigma(\text{oggetti respinti})}{\Sigma(\text{oggetti presentati})} \right] \times 100\%$$

Oggetti respinti = Oggetti non conformi ai requisiti materiali e tecnici previsti.

Nota: detti requisiti includono, per esempio, il titolo, i rivestimenti autorizzati, la composizione delle saldature, le parti funzionali e ogni altro requisito tecnico.

Σ oggetti respinti = la somma totale degli oggetti respinti.

Nota: se un oggetto del lotto e' respinto, tutti gli oggetti dello stesso lotto sono respinti.

OGGETTI ACCETTATI come % degli OGGETTI PRESENTATI

+	+	+	+	+
Livello 3	0 - 94,9%	fiducia minimo	maggiore screening	
+	+	+	+	+

		livello di	
Livello 2	95 - 98,9%	fiducia normale	
+-----+-----+-----+-----+			
		livello di	
Livello 1	+ 99%	fiducia massimo	minore screening
+-----+-----+-----+-----+			

1.7 Lo screening e' effettuato secondo il seguente piano:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Campionamento

2.1 Si possono utilizzare i seguenti metodi di campionamento:

cesoiatura;

raschiatura;

trapanatura.

2.2 La cesoiatura e' il metodo preferibile per accuratezza, ma spesso non e' praticabile. In questi casi, il campione puo' essere prelevato per raschiatura. In particolari circostanze, il campione puo' essere ottenuto anche per trapanatura.

2.3 In casi particolari, quando un oggetto potrebbe essere danneggiato in maniera irragionevole dal campionamento, e' possibile eseguire il saggio su un campione del materiale utilizzato per la sua fabbricazione. In tali casi, il Laboratorio deve prendere ogni precauzione necessaria per accertare che il campione proviene dalla stessa partita di materiale da cui proviene l'oggetto (ad esempio, lo stesso rotolo di filo, la stessa lastra, barra, ecc.).

2.4 Se la superficie dell'oggetto e' stata arricchita (ad esempio, mediante decapaggio) o se e' stata rivestita con un metallo permesso (ad esempio, per elettrodeposizione), lo strato superficiale deve essere rimosso prima di prelevare il campione. Cio' puo' effettuarsi mediante raschiatura, limatura o pulitura.

2.5 I campioni devono essere prelevati in punti convenienti affinche' siano rappresentativi della parte campionata. Le saldature possono essere incluse nel campione, ad eccezione dei casi in cui, ai sensi del Decreto e del Regolamento, esse possano essere ad un titolo inferiore a quello dell'oggetto. Altri tipi di impurita' superficiali, quali residui mezzi di lucidatura, devono essere rimossi prima del prelevamento del campione. Anche le lacche devono essere rimosse con l'utilizzo di idoneo solvente.

2.6 Campioni di un oggetto che siano stati lucidati o siano contaminati da grasso possono richiedere la sgrassatura con l'utilizzo di idoneo solvente (ad es. tricloroetilene) prima dell'effettuazione del saggio.

2.7 Il numero di oggetti selezionati per il campionamento e la quantita' di campioni tratti da piu' di un oggetto da collazionare prima di effettuare il saggio, dipende dai casi. In alcuni casi, per esempio, puo' essere piu' appropriato selezionare a caso uno o piu' oggetti da un lotto e saggiarli separatamente, in altri casi puo' essere preferibile trarre campioni da un maggior numero di oggetti, riunendoli successivamente e saggiandoli insieme. L'esperienza circa la variazione di titolo all'interno di un lotto e il grado di danneggiamento di un oggetto a seguito del campionamento devono essere i fattori decisivi. In via generale, vi e' un numero raccomandato di oggetti da selezionare in considerazione della grandezza del lotto e del livello di screening. La seguente tabella indica il numero raccomandato di oggetti da selezionare a seconda

della grandezza del lotto:

Lotto composto da una o piu' parti dello stesso materiale

Grandezza del lotto	Screening*			Saggi raccomandati
	Livello 1	Livello 2	Livello 3	
1	1	1	1	1
2 a 8	2	2	2	1
9 a 15	2	2	3	1
16 a 25	2	3	5	1
26 a 50	2	5	8	1
51 a 90	2	5	13	1
91 a 150	3	8	20	1
151 a 280	5	13	32	1
281 a 500	5	20	50	2
501 a 1.200	8	32	80	2
1.201 a 3.200	13	50	125	3
3.201 a 10.000	13	80	200	4
10.001 a 35.000	20	125	315	5

*sia con il metodo della pietra di paragone, sia con l'XRF.

Nota: Nei casi in cui il campionamento puo' danneggiare l'oggetto, sono ammesse analisi non distruttive.

2.8 Nel caso in cui un oggetto selezionato per il campionamento e' composto da piu' parti, ciascuna parte dell'oggetto deve, ove possibile, essere campionata.

2.9 I campioni prelevati da parti separate di uno stesso oggetto possono essere mischiati se sembra che siano fatte dello stesso materiale. Se sembra che siano fatte di materiali differenti, i campioni prelevati da tali parti devono, per quanto possibile, essere saggiati separatamente. Per gli oggetti realizzati per elettroformatura, l'indicazione del titolo apposta su di essi non deve essere superiore al titolo piu' basso riscontrato in sede di analisi.

2.10 Se vi e' il sospetto che oggetti contengano riempimenti non autorizzati, si puo' procedere a trapanatura o cesoiatura o ad

immersione in idoneo reagente. Se vi e' il sospetto che un oggetto
contenga ferro o acciaio, si puo' esaminarlo con un magnete.».
